

Diritti di proprietà intellettuale sui progetti di ingegneria e sulle componenti estetiche dell'opera¹

📅 20/12/2019

📖 PROPRIETA' INTELLETTUALE

Giulia Beneduci

Diritti connessi relativi a progetti di lavori di ingegneria e lavori analoghi

1. La Legge sul Diritto d'Autore (**Art. 99 LDA²**) ed il Codice Civile (Art. 2578 CC³)

prevedono una speciale disciplina relativa ai progetti di lavori dell'ingegneria e altri lavori analoghi.

2. Innanzitutto, per “*progetto di lavoro di ingegneria*” si intende l'insieme delle indicazioni di carattere tecnico, dei

¹ Principali fonti consultate: P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, 2019; C. GALLI, A.M. GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, 2011; A. MUSSO, *Diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, ZANICHELLI EDITORE BOLOGNA, IL FORO ITALIANO ROMA, 2008

² Art. 99 LDA: “1. All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. 2. Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme stabilite dal regolamento. 3. Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.”

³ Art. 2578 CC: “All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.”

disegni e dei calcoli necessari per la realizzazione di determinate opere che sono normalmente di competenza degli ingegneri, specie la costruzione o ricostruzione di edifici o impianti. Si tratta di un'opera di carattere tecnico istituzionalmente destinata alla realizzazione pratica, la cui funzione principale è quella di guidare gli esecutori nella realizzazione di costruzioni edilizie, industriali, etc. attraverso l'applicazione di leggi scientifico-matematiche.

3. Per progetti di *“altri lavori analoghi”* si intendono progetti che, pur non rientrando nella tradizionale competenza dell'ingegnere, comportano a loro volta l'applicazione di regole tecniche per la realizzazione di risultati materiali. Possono riguardare i più vari settori produttivi: infatti, *“il campo delle arti analoghe (similari) a quelle dell'ingegneria [...] è un campo assai vasto dato lo sviluppo in rapporto alle varie esigenze dell'industria, dell'elettricità, dell'agricoltura, dell'edilizia, delle costruzioni meccaniche (progetti di macchina, di motore, di velivolo, di vettura, di turbina, ecc.)”*⁴.

4. Requisito imprescindibile per il riconoscimento della protezione ex Art. 99 LDA è l'**originalità della soluzione tecnica** adottata: la norma tutela i progetti *“che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici”*. Secondo quanto chiarito da certa giurisprudenza di merito⁵, tale tutela si estende ai soli progetti che risolvano in maniera nuova determinati problemi tecnici, presentando l'applicazione di regole tecniche nuove o aggiornate a problemi noti, oppure l'estensione di regole già note a settori nuovi. L'originalità ex Art. 99 LDA, si noti,

attiene al contenuto tecnico-scientifico del progetto, non alla sua forma espressiva.

5. Ancora, secondo certa dottrina⁶, è soluzione originale quel ritrovato tecnico che consenta di superare, nella realizzazione dell'opera contemplata nel progetto, difficoltà di attuazione mediante procedimenti o accorgimenti di nuova concezione. Della giurisprudenza di legittimità, ormai risalente, richiede l'applicazione di nuovi principi/regole tecniche o quantomeno l'applicazione nuova di preesistenti principi/regole, caratterizzata da un'idea geniale con impronta creativa⁷; in seguito, la Corte di Cassazione ha ritenuto non necessario che l'originalità sia assoluta e geniale, essendo piuttosto sufficiente che essa si concretizzi in un progresso ed in un miglioramento anche di modesto valore della tecnica⁸.

6. Per altro verso, certa dottrina ha ritenuto non sufficiente a rendere un progetto originale, e quindi tutelabile, una qualsiasi idea, per quanto ingegnosa, che si limiti a superare difficoltà ambientali o adattare un progetto alle particolari condizioni del bene o servizio da realizzarsi⁹; né, secondo certa giurisprudenza, il requisito dell'originalità potrebbe essere integrato dal mero perfezionamento di soluzioni tecniche già sperimentate da altri¹⁰.

7. Ciò premesso, all'autore di un progetto ingegneristico che integri il requisito dell'originalità, la norma non riconosce una tutela *“piena”* mediante diritto d'autore, bensì **due distinti diritti connessi**, di carattere esclusivo: il diritto di riproduzione dei piani e dei disegni

⁴ Così A. GIANNINI, *Disegni e opere d'architettura e opere d'ingegneria*, in *Il Diritto di Autore*, 1956, p. 17, citato anche da più recente dottrina

⁵ Cfr. in particolare Trib. Roma, 05.02.2014, in *IDI*, 2015, pp. 27 ss.

⁶ Cfr. RUSSO, *Sulla tutela dei progetti di ingegneria e sul diritto al compenso del progettista*, in *G.C.*, 1988, I, pp. 1293 ss.

⁷ Cfr. Cass. Civ., 03.06.1968, no. 1678

⁸ Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 04.02.1980, no. 773

⁹ Cfr. E. VALERIO, Z. ALGARDI, *Il diritto d'autore, commento teorico pratico alla nuova legge italiana 22 aprile 1941 n. 633*, Milano 43, pp. 264 e 265)

¹⁰ Cfr. Pret. Fabriano, 21.04.1976, *Riv. Dir. Ind.*, 1976, p. 327

(c.d. riproduzione *omogenea*) e, subordinatamente al rispetto di determinate formalità, il diritto all'equo compenso per la concreta realizzazione del progetto (c.d. esecuzione *eterogenea*).

8. Il **diritto di riproduzione dei piani e dei disegni** riguarda la riproduzione grafica e rappresentativa del progetto, non anche la sua esecuzione tecnica. Protegge quindi l'espressione formale dell'idea, non il suo contenuto. Per la costituzione di tale diritto non è necessaria alcuna formalità: il diritto si acquista per il solo fatto della creazione. La *ratio* sottostante, come è stato evidenziato in dottrina¹¹, è riconducibile all'esigenza di rendere più difficoltosa la realizzazione da parte di terzi dell'opera progettata laddove manchi il consenso dell'autore del progetto.

9. Il **diritto all'equo compenso** spetta all'autore del progetto per la sua esecuzione costruttiva in forma tridimensionale. E' esercitabile nei confronti di coloro che realizzino concretamente il progetto a scopo di lucro e senza il consenso dell'autore. L'esercizio di tale diritto è subordinata al rispetto delle formalità prescritte dalla norma, e precisamente: a) l'inserimento di una **dichiarazione di riserva** sul piano o disegno, e b) il **deposito** del piano o disegno presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) secondo le disposizioni regolamentari.

10. Quindi, la norma non contempla in capo all'autore un diritto esclusivo alla concreta realizzazione dell'opera descritta all'interno del progetto: la realizzazione dell'opera è in sostanza una libera utilizzazione, salvo soltanto il

pagamento dell'equo compenso da parte di chi realizzi l'opera senza il consenso dell'autore del progetto e a scopo di lucro¹². In altre parole, l'utilizzazione del progetto in modo diverso dalla riproduzione del suo aspetto formale (grafico, rappresentativo) non è compresa nell'ambito del diritto esclusivo che l'Art. 99 LDA riconosce in capo al progettista. Ciò implica che **l'eventuale consenso dato dall'autore alla realizzazione non possa contenere una clausola di esclusività**, poiché qualunque terzo potrebbe sempre dare esecuzione al progetto, potendo al più l'autore pretendere l'equo compenso. Quanto alla *ratio* di fondo, secondo autorevole dottrina¹³ il legislatore ha sostanzialmente voluto impedire che fossero frapposti ostacoli alla diffusione ed utilizzazione di soluzioni nuove a problemi tecnici, e così agevolare il processo tecnico.

11. Per di più, come è stato evidenziato in dottrina, **la mera attuazione del contenuto intellettuale di indole tecnica, quando non si concreta nella realizzazione dell'intero progetto, non conferisce all'autore neppure il diritto al compenso**¹⁴. In particolare, secondo certa giurisprudenza¹⁵, non rientra nel diritto esclusivo ex Art. 99 LDA il fatto del terzo che continui ad avvalersi delle soluzioni tecniche adottate in un progetto anche una volta venuto meno il consenso dell'autore all'utilizzazione del progetto in cui tali soluzioni erano state originariamente adottate.

12. Con riferimento all'**equo compenso**, la norma non contiene indicazioni sulle modalità in cui esso debba essere determinato. A riguardo, si ritiene di dover considerare le normali valutazioni di mercato, l'apporto dato dall'uso di quel

¹¹ Cfr. RUSSO, 1988, citato in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, 2019, p. 2096

¹² Cfr. AMMENDOLA, 1976, citato in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, 2019, p. 2096

¹³ Cfr. CATAUDELLA, 1982, citato in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, 2019, p. 2096

¹⁴ Cfr. CARTELLA, 1976, citato in P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, 2019, p. 2096

¹⁵ Cfr. Trib. Milano, 16.03.1961, T. 63, 468

progetto alla produzione dei relativi beni o servizi, oltre che il c.d. prezzo del consenso (cioè il prezzo che l'autore del progetto avrebbe applicato qualora avesse dato al terzo il proprio consenso).

13. Il **Regolamento per l'esecuzione della Legge sul Diritto d'Autore**, approvato con Regio Decreto 18.05.1942, no. 1369 (Regolamento di esecuzione, r.e.), contiene alcuni dettagli su come le formalità prescritte dall'Art. 99 LDA debbano essere eseguite. In base al Regolamento di esecuzione, l'autore che intenda riservarsi il diritto all'equo compenso deve presentare all'Ufficio ministeriale competente¹⁶ una dichiarazione, in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo rappresentante, per ciascun progetto tecnico per il quale intenda provvedere alla riserva. Tale dichiarazione, alla quale deve essere unita per il deposito una copia del piano o disegno del progetto, deve essere formulata utilizzando un apposito modulo. L'Ufficio restituirà al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto dell'eseguito deposito¹⁷.

14. Dal sito Internet ufficiale del MiBACT¹⁸ è possibile scaricare il Modulo da compilare per la dichiarazione ([LINK MODULO](#)), oltre ad una Guida per il deposito di Progetti di lavoro dell'ingegneria ([LINK GUIDA](#)) che dà

soprattutto istruzioni di tipo operativo. In particolare, il deposito deve essere effettuato presso il **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali (MiBACT-DGBIC), Servizio II - Patrimonio Bibliografico e Diritto d'Autore**. E' necessario presentare:

1) un esemplare del progetto, identificato da un titolo, nonché: a) piani e disegni sui quali è apposta l'indicazione "*diritto al compenso per la realizzazione riservato*"; b) una breve relazione tecnico-illustrativa da cui risulti la soluzione originale ad un problema tecnico costituita dal progetto stesso;

2) due esemplari Fac-simile del Modulo di dichiarazione, reperibile on line o presso l'Ufficio; ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo (da 16 Euro o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge);

3) la ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa (di 34 Euro) a favore dell'Agenzia delle entrate.

15. L'Art. 99 LDA (ultimo comma) dispone che il diritto all'equo compenso ha una durata di **vent'anni dal giorno del deposito** prescritto dall'Articolo stesso, mentre non disciplina la durata

¹⁶ Il Regolamento di esecuzione approvato nel 1942 fa riferimento all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, allora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 1999 le competenze in materia di diritto d'autore sono state trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo (MiBACT). Attualmente è la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali (DGBIC) del MiBACT a svolgere funzioni relative (anche) alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore. Tali funzioni comprendono la tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore previsto all'Art. 103 LDA ("*E' istituito ... un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge ...*"). La struttura di tale Registro è precisata all'Art. 30 r.e., secondo cui tra l'altro: "*La seconda parte riguarda le opere contemplate nel titolo secondo della legge*", vale a dire il Titolo dedicato ai diritti connessi, in cui rientra l'Art 99 LDA. Dunque, a seguito del relativo deposito, i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, vengono riportati nella Parte II del Registro Pubblico Generale delle opere protette.

¹⁷ Art. 11 r.e. (sull'Art. 99 LDA): "*1. Chi, a sensi dell'art. 99 della legge, intende riservarsi il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, una dichiarazione, in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore per ciascun progetto tecnico per il quale intende fare la riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il modulo E allegato a questo regolamento. 2. Alla dichiarazione deve essere unita per il deposito una copia del piano o disegno del progetto. 3. E' applicabile la disposizione del terzo comma del precedente art. 8.*". Art. 8, c. 3, r.e.: "*L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto dell'eseguito deposito.*"

¹⁸ Pagina web di riferimento: <http://www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>

del diritto esclusivo di riproduzione del progetto. In dottrina è stato evidenziato che anche tale diritto esclusivo dovrebbe avere una durata e che questa sarebbe a sua volta pari a vent'anni (il relativo *dies a quo*, peraltro, non risulterebbe chiaramente individuabile)¹⁹.

16. A parte i due diritti connessi qui sopra descritti, la norma non contempla ulteriori diritti, né di tipo patrimoniale, né di tipo morale. Il riconoscimento dei **diritti morali** d'autore in capo al progettista risulta piuttosto controverso. Accanto all'interpretazione in senso affermativo, secondo cui l'Art. 99 LDA garantirebbe anche la tutela morale dell'autore, si segnala quella secondo cui i diritti morali sarebbero invece estranei all'Art. 99 LDA. In base a questa seconda lettura, in particolare, il progettista non avrebbe il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, specie pretendendo che l'opera riporti il suo nome, e nemmeno il diritto all'integrità dell'opera stessa; né l'autore potrebbe lamentare che il progetto sia stato mal realizzato, eventualmente anche in modo tale da recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, pur mantenendo il diritto a che non si faccia menzione del suo nome qualora l'attuazione non sia conforme al progetto (in virtù dell'Art. 7 CC²⁰).

17. Peraltro, si evidenzia che le **libere utilizzazioni** di cui agli Artt. 65 ss. LDA, quali specifiche eccezioni e limitazioni al diritto d'autore²¹, si estendono anche al diritto connesso dell'autore dei progetti di

lavori di ingegneria e lavori analoghi in quanto applicabili.

18. In sintesi, in relazione alla disciplina ex Art. 99 LDA, l'autore di un progetto di lavoro di ingegneria o lavoro analogo (il progettista) si può trovare in tre diverse situazioni:

i) il progettista si è limitato a creare il progetto senza adempiere alle formalità prescritte dalla norma (dichiarazione di riserva e deposito presso il Ministero): in tal caso sarà titolare del solo diritto esclusivo di riproduzione dei piani e dei disegni, potendosi quindi opporre alla riproduzione non autorizzata degli stessi;

ii) il progettista dopo avere creato il progetto ha adempiuto alle formalità prescritte dalla norma (ha provveduto ad inserire la dichiarazione di riserva e ad effettuare il deposito ministeriale): in questa ipotesi sarà titolare dell'intero diritto ex Art. 99 LDA, potendo sia esercitare il diritto esclusivo di riproduzione, sia quello all'equo compenso; potrà quindi esigere l'equo compenso da chi realizzi il progetto a scopo di lucro e senza il suo consenso;

iii) il progettista si è limitato a creare il progetto senza adempiere alle formalità prescritte dalla norma (dichiarazione di riserva e deposito presso il ministero), ma è in grado di provare la malafede del terzo: in tal caso, secondo autorevole

¹⁹ Cfr. UBERTAZZI, 2013, citato da P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, 2019, p. 2098

²⁰ Art. 7 CC: "Tutela del diritto al nome. 1. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. 2. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali."

²¹ A titolo esemplificativo, si evidenzia l'eccezione di cui all'Art. 70 LDA, riguardante (anche) la riproduzione o comunicazione al pubblico di parti dell'opera con finalità di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.". Ancora, si può menzionare l'Art. 71-ter LDA, che prevede un'eccezione a fini di promozione culturale: "E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica finzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza."

dottrina²², il diritto all'equo compenso in capo all'autore sorgerebbe comunque.

Tutela sussidiaria del progetto mediante azione di arricchimento ingiustificato

19. Se il progetto per lavoro d'ingegneria o lavoro analogo, pur essendo frutto di un'attività intellettuale, si risolve in un'applicazione, quand'anche eccellente, di dati della scienza e della tecnica già noti e senza alcun apporto di nuove idee destinate a risolvere problemi irrisolti o a risolvere in maniera nuova problemi già noti, allora il progetto non potrà beneficiare della tutela mediante diritti connessi ex Art. 99 LDA. Ciò, fatto salvo ovviamente il diritto del progettista al compenso negozialmente pattuito tra le parti per remunerare il progetto stesso.

20. Peraltro, laddove il progetto non potesse formare oggetto di diritti connessi o di diritti d'autore, a favore del progettista potrebbe residuare, come rimedio sussidiario, l'**azione di arricchimento ingiustificato** ex Art. 2041 CC²³. Più precisamente, secondo la giurisprudenza di legittimità: *“Quando sia respinta l'azione promossa per la protezione del diritto d'autore o di un diritto connesso, sotto il profilo che l'opera (nella specie, progetto di lavori di ingegneria) non può rientrare nelle categorie tutelate con singole disposizioni in materia di diritto d'autore deve riconoscersi l'ammissibilità in via sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa, per il cui accoglimento debbono accertarsi i requisiti essenziali, e cioè se quella che non è*

*opera dell'ingegno abbia tuttavia consistenza giuridica sotto altro legittimo profilo ed inoltre sia idonea a produrre un ingiusto vantaggio in danno del titolare della corrispondente situazione giuridica soggettiva.”*²⁴.

Altre tutele per progetti di lavori di ingegneria e lavori analoghi

21. A seconda del suo grado di creatività o innovatività, un progetto di lavoro di ingegneria o lavoro analogo può in ipotesi beneficiare di diverse forme di tutela, alternative o ulteriori a quella ex Art. 99 LDA, in particolare mediante diritti d'autore (copyright) e/o brevetto per invenzione o modello di utilità. Inoltre, laddove ne siano integrati i presupposti applicativi, è altresì concepibile una tutela industrialistica come segreto commerciale.

Diritti d'autore sul progetto

22. Se i piani e i disegni hanno **carattere creativo**, allora saranno assimilabili ad opere dell'ingegno e come tali coperti da pieni **diritti d'autore** ex Art. 1 LDA²⁵. In sede giudiziale, l'autore del progetto che chieda la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per l'utilizzazione non autorizzata del progetto *“avrebbe l'onere di provare che esso presenti un valore artistico scindibile dal carattere tecnico-industriale dell'opera”*²⁶.

23. I diritti d'autore si acquistano a titolo originario attraverso la creazione dell'opera²⁷. Sono diritti esclusivi, di tipo patrimoniale e morale.

²² Cfr. UBERTAZZI, 2013, citato da P. MARCHETTI, L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, 2019, p. 2097

²³ Art. 2041 CC: *“1. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.”*

²⁴ Massima di Cass. Civ., 04.02.1980, no. 773, in *Giur. It.*, 1980, 1, 1011 (reperita nella banca dati *leggiditalia.it*)

²⁵ Art. 1, c. 1, LDA: *“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”*

²⁶ Così Trib. Treviso, 11.12.2006, in *AIDA*, 2008, 1211

²⁷ Art. 6 LDA: *“Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”*

24. I **diritti patrimoniali** consistono nel diritto utilizzare economicamente l'opera²⁸, che a sua volta si declina in molteplici diritti esclusivi sull'opera stessa, ad esempio di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, elaborazione, modifica, noleggio o prestito²⁹. I diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti: l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri. Sono quindi esercitabili separatamente o congiuntamente, e possono avere ad oggetto l'opera nella sua interezza o in ciascuna delle sue parti³⁰. Questi diritti hanno un limite temporale: durano tutta la vita dell'autore e fino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte³¹. Sono rinunciabili e possono essere ceduti a terzi³².

25. I **diritti morali** sono riconosciuti in capo all'autore a tutela della sua personalità in relazione al processo creativo che ha portato alla realizzazione dell'opera. Possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali sull'opera stessa, ed anche laddove questi siano stati ceduti a terzi. Si tratta

in generale di diritti personali, irrinunciabili, inalienabili, intrasmissibili ed illimitati nel tempo³³. In particolare, l'autore ha diritto alla paternità³⁴ e all'integrità³⁵ dell'opera; inoltre, può decidere se e quando pubblicarla³⁶, oppure di ritirarla dal commercio³⁷.

26. La creatività ai sensi della tutela autoriale e l'originalità ex Art. 99 LDA sono due requisiti indipendenti tra loro, che attengono ad elementi diversi dell'opera (rispettivamente, alla forma espressiva e al contenuto). Per cui, è senz'altro concepibile un progetto ingegneristico originale ma non creativo, e viceversa.

Brevetto o modello di utilità

27. In virtù del proprio carattere tecnico, cioè costituendo in sostanza una soluzione a qualche problema tecnico, un progetto di lavoro d'ingegneria o lavoro analogo potrebbe essere suscettibile di **brevetto per invenzione**³⁸, nel rispetto della relativa disciplina contenuta nel Codice della

²⁸ Art. 12 LDA: "1. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. 2. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. 3. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione."

²⁹ Cfr. Artt. 13 – 18 LDA

³⁰ Cfr. Art. 19 LDA

³¹ Cfr. Art. 25 LDA

³² Cfr. Art. 107 LDA

³³ Cfr. Artt. 20 – 24 LDA

³⁴ Cfr. Artt. 20 e 21 LDA. L'autore ha diritto a vedersi riconosciuto come autore dell'opera e a che questa riporti il suo nome. Nell'ambito del diritto alla paternità rientra anche la facoltà di far circolare la propria opera in forma anonima o con un pseudonimo, conservando il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.

³⁵ Cfr. Art. 20 LDA. L'autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi alterazione dell'opera che possa comportare un pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia, nelle opere dell'architettura l'autore non si può opporre alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione o quando l'opera sia stata già realizzata.

³⁶ Cfr. Art. 24 LDA. Solo l'autore può decidere se e quando pubblicare la sua opera, potendo anche lasciarla per sempre inedita (diritto di inedito). Se l'autore ha espressamente vietato la pubblicazione di una sua opera, neppure gli eredi potranno esercitare il diritto di pubblicare l'opera inedita.

³⁷ Cfr. Artt. 142 e 143 LDA. Qualora ricorrano gravi ragioni morali, l'autore ha il diritto di ritirare l'opera dal commercio (c.d. diritto di pentimento), salvo l'obbligo di indennizzare coloro che abbiano acquistato i diritti di riproduzione, diffusione, esecuzione o rappresentazione dell'opera stessa.

³⁸ Art. 45 CPI: "1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale ..."

Proprietà Industriale (CPI). Tuttavia le opere dell'ingegneria, per quanto possano ben essere originali e frutto di lunghi studi e calcoli, spesso **non soddisfano il requisito dell'industrialità**³⁹, che è uno dei presupposti necessari per accedere alla tutela brevettuale. Il più delle volte, infatti, il progetto ingegneristico non è ripetibile in ambito industriale.

28. Oltre all'industrialità, ai fini della tutela brevettuale devono essere integrati anche gli altri presupposti previsti dalla legge: **novità**, **altezza inventiva** e liceità. La novità sussiste quando il trovato non è compreso nello stato della tecnica⁴⁰; l'altezza inventiva è raggiunta se, per una persona esperta del ramo, il trovato non risulta evidente dallo stato della tecnica⁴¹; non può essere brevettata un'invenzione illecita, la cui attuazione sia cioè contraria all'ordine pubblico o al buon costume⁴².

29. I diritti di brevetto per invenzione, che durano vent'anni dalla data di deposito della domanda di brevetto⁴³, consistono nella facoltà esclusiva di attuare

l'invenzione stessa e di trarne profitto nel territorio dello Stato⁴⁴.

30. Sempre per via del proprio carattere tecnico, un progetto ingegneristico potrebbe essere suscettibile di **brevetto per modello di utilità**⁴⁵, nel rispetto della relativa disciplina contenuta nel CPI. Per essere protetto come modello di utilità, è necessario che il trovato, seppure non qualificabile come una vera e propria invenzione, sia idoneo a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o impiego; il modello deve inoltre essere nuovo ed originale. La durata del brevetto per modello di utilità è di dieci anni dalla data di presentazione della domanda⁴⁶.

31. Nel caso in cui in effetti un progetto ingegneristico sia brevettabile, vuoi come invenzione vuoi come modello di utilità, la tutela brevettuale potrebbe essere cumulata con quella (eventuale) mediante diritti connessi ex Art. 99 LDA.

Segreto commerciale

³⁹ Art. 49 CPI: "Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola."

⁴⁰ Art. 46 CPI: "1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo ..."

⁴¹ Art. 48 CPI: "Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica ..."

⁴² Art. 50 CPI: "1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume ..."

⁴³ Art. 60 CPI: "Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, ne' può esserne prorogata la durata."

⁴⁴ Art. 66 CPI: "1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione ..."

⁴⁵ Art. 82 CPI: "1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. 2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. 3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo."

⁴⁶ Art. 85 CPI: "1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda ..."

32. Senza pregiudizio per le altre forme di protezione in ipotesi applicabili al progetto, il contenuto di questo potrebbe costituire un'informazione aziendale riservata, di carattere tecnico, suscettibile di tutela industrialistica come **segreto commerciale** ex Artt. 98 e 99 CPI. A tal fine, è necessario che l'informazione sia soggetta al legittimo controllo del detentore (cioè dell'imprenditore che la sfrutta nell'ambito della propria azienda), e che siano integrati i tre requisiti fondamentali previsti dalla legge⁴⁷

1) **Segretezza dell'informazione:** il progetto in sé non deve essere generalmente noto o facilmente accessibile agli esperti/operatori del settore;

2) **Valore economico della segretezza:** il progetto deve conferire all'impresa, proprio in quanto segreto, un vantaggio competitivo;

3) **Adozione di misure di sicurezza:** il progetto deve essere sottoposto a misure ragionevolmente adeguate a mantenerlo segreto.

33. Il legittimo detentore di un segreto commerciale ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare il segreto stesso **in modo abusivo**; tale diritto è soggetto ad un termine quinquennale di prescrizione⁴⁸.

Tutela delle componenti estetiche (design)

34. Sotto un diverso profilo, distinto dalla proteggibilità del progetto nel suo complesso, che ha un carattere essenzialmente tecnico, si potrebbe valutare la tutela IP applicabile a singole componenti dell'opera realizzata in base a tale progetto, specie in relazione al valore estetico del relativo **design**. In via ipotetica ed esemplificativa si pensi, in relazione ad un progetto di ingegneria/architettura navale, alle linee dello scafo, al layout esterno dell'imbarcazione o di sue parti, agli arredi interni, e così via.

35. In questa prospettiva, le forme di tutela potenzialmente applicabili – ricorrendone i presupposti – sarebbero essenzialmente due: il diritto d'autore ex Artt. 1 e 2 LDA (copyright) e la protezione di un disegno o modello ex Artt. 31 ss. CPI.

36. Ai fini del **diritto d'autore** (copyright), l'opera deve essere dotata di **carattere creativo**, cioè esprimere la personalità dell'autore. Nello specifico, ipotizzando che si possa trattare di un **opera del disegno industriale** coperta da copyright, questa dovrà presentare di per sé anche un **valore artistico**⁴⁹. Se, invece, si volesse pensare alla tutela autoriale di un **disegno o opera**

⁴⁷ Art. 98 CPI: "1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete ..."

⁴⁸ Art. 99 CPI: "1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. 1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1. ... 1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni."

⁴⁹ Art. 2, c. 1, no. 10) LDA: "In particolare sono comprese nella protezione ... le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico"

dell'architettura⁵⁰, anche d'interni, si dovrebbe comunque trattare di forme architettoniche (creative) dotate di una **valenza estetica non necessitata** dalla soluzione di un problema tecnico-funzionale⁵¹.

37. Quanto alla tutela industrialistica come **disegno o modello**⁵², che riguarda l'aspetto esterno del prodotto o di una sua parte⁵³, anche la sua applicazione è subordinata a determinati presupposti, la cui sussistenza non è affatto scontata. In particolare, per essere registrato un disegno o modello deve essere dotato di **novità, carattere individuale** e liceità. Il disegno/modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione⁵⁴; ha carattere individuale se è in grado di suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione

generale diversa da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione⁵⁵; è lecito se non è contrario all'ordine pubblico o al buon costume⁵⁶.

38. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso⁵⁷. Il periodo di protezione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di registrazione e può essere

⁵⁰ Art. 2, c. 1, no. 5) LDA: *"In particolare sono comprese nella protezione ... i disegni e le opere dell'architettura"*

⁵¹ Cfr. Trib. Milano, 21.06.1982, in *Dir. Autore*, 1982, 431. Massima reperita nella banca dati *leggiditalia.it*: *"Premesso che requisito per la tutela dell'opera dell'ingegno è la sua originalità, frutto di una attività creativa che non attinge necessariamente i fastigi della genialità, nel caso specifico dell'opera di architettura, presupposto per la tutelabilità è anche la sussistenza di una valenza estetica delle forme architettoniche, nel senso che il risultato estetico, formale, non deve essere necessitato dalla soluzione di un problema tecnico-funzionale."*

⁵² In generale, il disegno ha carattere bidimensionale (ad es. le linee o i colori del prodotto), mentre il modello ha carattere tridimensionale (ad es. la forma del prodotto).

⁵³ Art. 31 CPI: *"1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. 2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. 3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto."*

⁵⁴ Art. 32 CPI: *"Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti."*

⁵⁵ Art. 33 CPI: *"1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello."*

⁵⁶ Art. 33-bis CPI: *"1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa ..."*

⁵⁷ Art. 41 CPI: *"1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. 2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. 3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. 4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello."*

rinnovata per quattro quinquenni, fino al massimo a venticinque anni⁵⁸.

Rilievi conclusivi

39. Alla luce della disamina che precede, le tutele astrattamente applicabili ad un progetto d'ingegneria – ricorrendone i presupposti – sono riconducibili alle seguenti.

A. Tutela come progetto di lavoro di ingegneria, o di altro lavoro analogo, mediante i diritti connessi ex Art. 99 LDA e Art. 2578 CC. L'applicabilità di questa tutela è subordinata al rispetto di un requisito essenziale: che il progetto costituisca soluzione originale di un problema tecnico. In tale ipotesi, il progettista:

- se non ha adempiuto alle formalità prescritte dalla norma, cioè l'inserimento di una dichiarazione di riserva sul piano/disegno ed il deposito del piano/disegno presso il MiBACT, sarà titolare del solo diritto esclusivo di riproduzione dei piani e dei disegni, potendosi quindi opporre alla loro riproduzione non autorizzata;

- se ha adempiuto alle formalità prescritte dalla norma, sarà titolare dell'intero diritto ex Art. 99 LDA, potendo esercitare sia il diritto esclusivo di riproduzione dei piani/disegni, sia quello all'equo compenso nei confronti di chi realizzi il progetto a scopo di lucro senza il suo consenso⁵⁹.

B. Tutela del progetto mediante diritti d'autore (copyright) ex Art. 1 LDA. Il presupposto da integrare ai fini dell'applicabilità di questa tutela è più stringente: occorre provare che il progetto sia creativo, ed in particolare che presenti un valore artistico scindibile dal suo carattere tecnico-industriale. I diritti d'autore nascono in capo all'autore

con la realizzazione dell'opera. E' possibile anche depositare l'opera presso la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), non con finalità costitutive del diritto, bensì per ottenere un mezzo di prova circa l'esistenza dell'opera stessa ad una data certa e la paternità della creazione in capo ai soggetti indicati come autori.

C. Tutela brevettuale del progetto, come invenzione ex Art. 45 CPI o come modello industriale ex Art. 82 CPI. Affinché il contenuto tecnico del progetto possa costituire un'invenzione brevettabile, è necessario che esso sia dotato degli specifici requisiti di novità, altezza inventiva, industrialità e liceità previsti dalla legge. Se, pur non essendo qualificabile come una vera e propria invenzione, il trovato, nuovo ed originale, fosse idoneo a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o impiego, si potrebbe configurare un modello di utilità brevettabile. Per ottenere un brevetto è necessario procedere ad un deposito presso l'Ufficio Brevetti competente a seconda dell'ambito territoriale d'interesse e della strategia d'esame prescelta.

D. Tutela come segreto commerciale ex Artt. 98 e 99 CPI. Affinché il contenuto del progetto possa costituire un'informazione aziendale di carattere tecnico coperta da segreto, è necessario che in relazione ad essa, soggetta al legittimo controllo del detentore, siano integrati i tre requisiti cumulativi previsti dalla legge: i) segretezza dell'informazione, ii) valore economico dell'informazione in quanto segreta, e iii) adozione di misure di sicurezza ragionevolmente adeguate. Il concreto ricorrere dei tre requisiti va verificato nel caso singolo.

E. Tutela sussidiaria mediante azione di arricchimento ingiustificato ex Art. 2041 CC. E' in ipotesi proponibile

⁵⁸ Art. 37 CPI: "La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione."

⁵⁹ Secondo certa dottrina, se in grado di provare la malafede del terzo, il progettista potrebbe esercitare il diritto all'equo compenso anche senza adempiere alle formalità prescritte dalla norma.

quando il danneggiato non può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito (in particolare, quando sia respinta l'azione promossa per la protezione del diritto d'autore o di un diritto connesso in quanto il progetto non può rientrare nelle categorie tutelate con singole disposizioni in materia). Per l'accoglimento di questa azione, secondo certa giurisprudenza, dovrebbe essere accertato se quella che non è opera dell'ingegno abbia tuttavia consistenza giuridica sotto altro legittimo profilo, e che sia idonea a produrre ad altri un ingiusto vantaggio con danno del titolare della corrispondente situazione giuridica soggettiva.

40. Con riferimento ad eventuali singole **componenti estetiche** dell'opera realizzata in base al progetto, vengono in rilievo le forme di tutela potenzialmente applicabili, qui di seguito riassunte.

a) **Tutela autoriale (copyright)** ex Artt. 1 ss. LDA, applicabile in presenza di carattere creativo. Ipotizzando che si possa trattare di un'opera del disegno industriale (ex Art. 2, c. 1, no. 10) LDA) questa dovrà presentare di per sé anche un valore artistico. Se invece si volesse pensare ad un disegno o opera dell'architettura (ex Art. 2, c. 1, no. 5) LDA), anche d'interni, si dovrebbe comunque trattare di forme architettoniche (creative) dotate di una valenza estetica non necessitata dalla soluzione di un problema tecnico-funzionale.

b) **Protezione di un disegno o modello** ex Artt. 31 ss. CPI. Ai fini della registrazione, il disegno o modello deve essere dotato di novità, carattere individuale e liceità.

41. Nella prospettiva concreta di un progettista che intenda tutelare i propri diritti sul progetto da sé realizzato nei confronti di un potenziale committente, in via generale appare opportuno **regolamentare i diritti IP sul progetto e l'opera in via negoziale**. Ciò, per esempio, da un lato riservandone la proprietà in capo all'autore e pattuendo un vincolo di confidenzialità sulla componente documentale - rappresentativa del progetto (piani e disegni), dall'altro inquadrando le facoltà concesse al committente secondo lo **schema civilistico/industrialistico della licenza d'uso**, specie esclusiva e a titolo oneroso. Tuttavia, la previsione di una licenza esclusiva sembra incontrare un limite in relazione alla mancata possibilità per il progettista titolare dei diritti connessi ex Art. 99 LDA, in base a tale norma, di precludere all'eventuale committente-licenziatario e ai terzi la concreta esecuzione dell'opera descritta nei piani e disegni del progetto al di fuori dell'oggetto del contratto, in sostanza vietandone l'applicazione per altre unità senza il proprio consenso (cfr. punto 10 sopra).



Giulia Beneduci

ASSOCIATE

 g.beneduci@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com